



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 23 marzo 2022 n.51

(Ratifica Decreto Delegato 4 febbraio 2022 n.19)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 17 febbraio 2022 n.19 – Trasformazione della Società Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A. in Trust di Scopo - promulgato:

Visto l'articolo 10 della Legge 29 ottobre 2021 n.183;

Visti l'articolo 8-bis e l'articolo 9, comma 3, del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n. 126;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.44 adottata nella seduta del 27 dicembre 2021;

Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 marzo 2022;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.21 del 17 marzo 2022;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 17 febbraio 2022 n.19 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ VEICOLO PUBBLICO DI SEGREGAZIONE FONDI PENSIONE S.P.A. IN TRUST DI SCOPO

Art.1

(Norme di riferimento)

1. Il presente decreto delegato, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 29 ottobre 2021 n.183, aggiorna ed integra il Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126 con la disciplina speciale della trasformazione eterogenea della Società Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A., costituita ai sensi della Legge 16 luglio 2019 n. 115, in un Trust di Scopo.

Art.2

(Delibera di trasformazione)

1. L'Assemblea dei Soci della società Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A., delibera con atto pubblico registrato la trasformazione di detta S.p.A. in un Trust di Scopo regolato

dalla Legge 1 marzo 2010 n.42 e successive modifiche, assoggettato a tutti i diritti ed obblighi previsti dalla Legge 16 luglio 2019 n.115 per quanto compatibili ed avente gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 3 nonché l'esecuzione di tutti gli adempimenti conseguenti.

Art.3

(Atto istitutivo del Trust di Scopo risultante dalla delibera di trasformazione)

1. L'atto istitutivo del Trust di Scopo risultante dalla delibera di trasformazione di cui all'articolo 2 dovrà, tra l'altro, contenere elementi puntuali attinenti allo scopo del Trust, ai relativi trasferimenti nonché ai poteri gestionali e ai limiti all'operato del Trustee, disponendo:
 - 1) che lo scopo del Trust consista nella gestione dei rimborsi dei Fondi Pensione (ISS e FONDISS) secondo gli accordi di volta in volta sottoscritti con gli stessi. Nel caso in cui, ultimati i predetti rimborsi dei Fondi Pensione, residuassero in capo al Trust dei rapporti giuridici pendenti sostanziali e/o processuali, lo Scopo del Trust consiste, salva diversa previsione normativa, nel definire e quindi nel portare a termine tali rapporti giuridici;
 - 2) quanto ai trasferimenti, che il Trustee nel corso della durata del Trust possa accettare:
 - a) l'inserimento di beni nel fondo in Trust dall'Ecc.ma Camera per adempiere allo Scopo del Trust;
 - b) i proventi delle azioni di responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n. 126 ovvero previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - c) che anche soggetti terzi trasferiscano beni nel fondo in Trust, con il consenso del Guardiano;
 - 3) in relazione ai poteri del Trustee, che quest'ultimo:
 - a) possa disporre dei beni in Trust, nei confronti dei terzi, senza alcuna limitazione ai propri poteri, se non quelle previste dall'atto istitutivo;
 - b) possa altresì comparire nella sua qualità dinanzi a notai e a qualunque pubblica autorità, senza che possa essere allo stesso mai eccepita la mancanza o l'indeterminatezza di poteri;
 - c) abbia capacità processuale attiva e passiva in relazione ai beni in Trust;
 - d) possa compiere ogni atto necessario o opportuno per l'adempimento degli obblighi fiscali relativi al Trust, con legittimazione a presentare ricorsi contro pretese tributarie ritenute infondate nonché a stare in giudizio dinanzi ai competenti organi di giurisdizione tributaria.
 - e) possa rivolgersi alla Corte per i Trust e gli Affidamenti Fiduciari della Repubblica di San Marino per ottenere prescrizioni o direttive;
 - 4) quanto alle limitazioni all'operato del Trustee, che lo stesso:
 - a) non possa contrarre mutui né sottoscrivere contratti che facciano sorgere in capo al Trustee obbligazioni analoghe a quelle del mutuante o del mutuatario di un contratto di mutuo;
 - b) non possa concedere garanzie sui beni in Trust;
 - c) non possa acquisire beni immobili, beni mobili registrati, beni mobili e partecipazioni societarie salvo che per ragioni di recupero credito ed in ogni caso ottenuto il consenso del Guardiano;
 - d) possa, ottenuto il consenso del Guardiano, acquisire beni mobili che siano esclusivamente strumentali all'esercizio dell'Ufficio del Trustee;
 - e) possa, ottenuto il consenso del Guardiano, promuovere giudizi o costituirsi in giudizi promossi da terzi;
 - f) possa, ottenuto il consenso del Guardiano, nominare procuratori speciali, delegando loro l'esercizio dei propri poteri nonché depositare i beni in Trust presso intermediari bancari e finanziari;
 - g) possa, ottenuto il consenso del Guardiano, avvalersi di consulenti, avvocati, notai, commercialisti e di altri professionisti, al fine di esercitare i propri poteri e adempiere gli obblighi cui è tenuto;

- h) possa, ottenuto il consenso del Guardiano, autorizzare e/o sottoscrivere transazioni, piani di rientro e più in generale ogni atto e contratto inerente ai crediti presenti nell'attivo del Trust;
- i) possa, ottenuto il consenso del Guardiano, stipulare contratti di mandato di gestione dei crediti presenti nell'attivo del Trust;
- l) possa, ottenuto il consenso del Guardiano, istituire fondi separati, laddove ritenga che ciò sia utile per il perseguimento dello Scopo del Trust.

Art.4

(Pubblicità della delibera di trasformazione)

1. La delibera di trasformazione della Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A. di cui all'articolo 2 deve essere iscritta:
 - a) nel Registro delle Società, utilizzando non solo le modalità previste per la trasformazione, ma anche quelle previste per la cancellazione della società da tale Registro;nonché
 - b) producendo gli effetti che la Legge 1 marzo 2010 n.42 e successive modifiche, ricollega all'atto istitutivo di Trust, e previa verifica della conformità del Trust a quanto previsto agli articoli 2 e 3 del presente decreto delegato, nel Registro dei Trust, utilizzando le modalità previste per detto atto e tenendo presente che in esso la società Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A. ha il ruolo di soggetto Disponente.

Art.5

(Invalidità della delibera di trasformazione)

1. Eseguita la pubblicità di cui all'articolo 4, l'invalidità della delibera di trasformazione della Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A. di cui all'articolo 2 non può essere pronunciata.
2. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai terzi danneggiati dalla trasformazione.

Art.6

(Effetti della delibera di trasformazione e opposizione dei creditori)

1. La delibera di trasformazione della Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A. di cui all'articolo 2 è efficace dopo trenta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 4, salvo che nel suddetto termine i creditori anteriori all'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dal predetto articolo 4 abbiano proposto opposizione motivata alla trasformazione.
2. La Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari decide entro trenta giorni sull'opposizione alla trasformazione.
3. La delibera di trasformazione determina, a far tempo dal momento in cui essa è efficace ai sensi dei commi precedenti:
 - a) la decadenza degli organi sociali della Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A.;
 - b) il subentro del Trustee del Trust nei diritti e negli obblighi nonché nei rapporti sostanziali e processuali con legittimazione sia attiva che passiva di cui è titolare la società Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A.;
 - c) che, fermo il contenuto dell'articolo 9, comma 3, del suddetto Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126, i proventi delle azioni di responsabilità indicate da detto articolo 9 "saranno vincolati e

trasferiti in favore del trust di scopo di diritto sammarinese di cui al precedente articolo 8-bis denominato Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensioni”.

Art.7

(Norma di coordinamento con la Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. Le norme del presente decreto delegato prevalgono, in caso di contrasto, su quelle della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 “Legge sulle società” e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 marzo 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini